

Riferimento al Decreto n. 260 del 30/12/2016

SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST

Rep. n. 215 del 30/12/2016

ATTO DI CONVENZIONE PER il progetto "Laboratorio permanente per le famiglie di bambini/ragazzi speciali di Campi Bisenzio Signa e Calenzano "

L'anno 2016 addì 30 Dicembre 2016, in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16/07/1964 domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci, 561

e

L'Associazione CUI I Ragazzi del Sole onlus, C.F. 94017790489 con sede legale in Scandicci, Via Del Molin Nuovo, 24, 50018, iscritto alla Consulta del III settore della SdS Fiorentina Nord Ovest , rappresentato da Patrizia Frilli, nata a Firenze, il 24/05/1946, codice fiscale FRLPRZ46E64D612P nella sua qualità Presidente dell' ente.

Premesso

- che la Legge 106 del 6 giugno 2016 ha disciplinato la "Riforma del Terzo Settore"
- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Toscana con la Legge 26.4.1993 n. 28, ha disciplinato i rapporti delle Organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali ed altri Enti pubblici

Che l'Associazione CUI ha presentato alla SdS il progetto denominato "Laboratorio permanente per le famiglie di bambini/ragazzi speciali di Campi Bisenzio Signa e Calenzano" - attraverso il quale intende concorrere al perseguimento delle finalità di favorire la gestione di situazioni familiari ove sia presente un figlio con disabilità ;

Che lo svolgimento delle attività formative orientative per l'acquisizione di competenze per la gestione delle situazioni determinate da un figlio disabile, previste dal progetto, è previsto dallo statuto della associazione ;

Che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ ai servizi realizzati dalla SdS a favore dei soggetti con disabilità e delle loro famiglie;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione CUI I Ragazzi del Sole si impegna a svolgere le attività come in dettaglio indicate nel Progetto presentato alla SdS (allegato sotto la lettera A) quale parte integrante della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dalla SdS nella persona del dipendente Dott.ssa Laura Zecchi quale referente del settore sviluppo e programmazione strategica e Dott.ssa Cristina Bandini quale referente del Servizio Sociale Professionale, Dott.ssa Angela Manna quale responsabile UFSMIA e dalla Associazione nella persona di Patrizia Frilli

- vigilano sullo svolgimento delle attività,
- verificano i risultati delle attività svolte attraverso incontri periodici e relazioni riepilogative dell'attività svolta

realizzando le attività con le modalità specificamente indicate al paragrafo 11 del Progetto allegato.

Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività il Responsabile SdS del Progetto unitamente al Coordinatore del Servizio sociale predisporrà una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS

ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio:

- ad avvalersi prevalentemente delle attività prestate dai propri aderenti, in forma volontaria, libera e gratuita; in particolare la Associazione impiegherà :
 - n. 29 associati volontari
 - n. 2 collaboratori
- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

L'organizzazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U. delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori

L'Organizzazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro,

L'Organizzazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001

ART.4 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso la palestra della scuola "Fra Ristoro" - Via Prunaia - , Campi Bisenzio (FI)

Per lo svolgimento delle attività è previsto l'uso di attrezzature e mezzi di proprietà dell'Organizzazione di cui l'organizzazione garantisce la idoneità e la rispondenza alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte in locali che rientrano nella disponibilità dell'Associazione.

Restano pertanto a carico della associazione stessa gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART.5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'Associazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

L'associazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'associazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione Italiana Assicurazione SPA conservata in copia agli atti dell'ufficio.

ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione la somma complessiva di € 1.700,00 a titolo di contributo per l'attività svolta in una unica soluzione.

A chiusura della presente convenzione l'associazione è tenuta a presentare una relazione dettagliata sull'andamento dell'attività svolta.

L'Associazione si impegna inoltre, insieme alla relazione finale, a produrre un rendiconto documentato da documenti giustificativi delle spese sostenute.

ART. 8 - DURATA

La presente convenzione avrà durata dalla data di attivazione del progetto fino al mese di Ottobre 2017

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 9 - SPESE

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

Per l'Associazione
Il Presidente

Per la Società della Salute
Il Direttore

